

Crow. 9638/14  
REP. 200/14



**IL TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**Sezione quarta civile e fallimentare**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dott. Pasquale Liccardo | Presidente   |
| Dott. Anna Maria Rossi  | Giudice      |
| Dott. Manuela Velotti   | Giudice rel. |

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2014, udita la relazione del giudice delegato, sentite le parti presenti, esaminati gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nella procedura n. 4139/2014 R.G. V.G. avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo, proposto con ricorso depositato il 10.12.2013, della Società ██████████ s.p.a. ("S. ████████"), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ██████████ ██████████, con sede legale in ██████████ (BO), fraz. ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████, ammessa alla procedura con decreto depositato il 21.01.2014

**Conclusioni**

Per la società ricorrente S. ████████: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna, preso atto di quanto sopra esposto, dichiarare con decreto l'omologazione del concordato preventivo della S. ████████ s.p.a., fissando e disponendo quanto riterrà più necessario ed opportuno, al fine del conseguimento del risultato proposto dal debitore con la domanda di ammissione alla procedura"*.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

In data 3.5.2003 S. ████████, operante nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di protesi ortopediche sostitutive delle articolazioni ossee nonché dei prodotti destinati al trattamento chirurgico dei traumi, depositava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° comma l.f., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione.

Con decreto dell'8 maggio 2013 il Tribunale di Bologna assegnava a S. ████████ termine fino al 9 luglio 2013 per la presentazione della domanda di concordato e, con provvedimento del 9.7.2013, prorogava il termine suddetto fino al 3 settembre 2013.

In data 28 agosto 2013 S. [REDACTED] depositava il ricorso, il piano e la prescritta documentazione e, all'udienza di comparizione del 3 settembre 2013, insisteva per l'accoglimento della proposta di concordato; tuttavia, con decreto depositato il 9.9.2013, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della proposta.

Con ricorso depositato il 10.12.2013 S. [REDACTED] s.p.a. presentava una nuova proposta di "Concordato in continuità in forma mista", con una rilevante componente c.d. "liquidatoria", nell'ambito del quale gli effetti per i creditori della continuità diretta in capo al debitore risultavano circoscritti al periodo ricompreso tra il decreto di ammissione e l'omologa.

La proposta prevedeva, come nella precedente domanda, lo scorporo di S. [REDACTED] s.p.a. in tre rami d'azienda (Ramo Commerciale Italia, Ramo Industriale e Ramo International) in continuità d'esercizio, che, in seguito all'omologa, sarebbero divenuti di titolarità di soggetti terzi tramite 1) la cessione, previo affitto, dei rami Commerciale Italia e Industriale, rispettivamente, a due società neo-costituite, S. [REDACTED] s.r.l. e N. [REDACTED] s.r.l. (quest'ultima da cedersi a sua volta a C. [REDACTED], società di diritto statunitense); 2) la prosecuzione

dell'attività relativa al ramo International in capo a S. [REDACTED] s.p.a., con ingresso nella compagine sociale di quest'ultima, tramite aumento di capitale e conseguente acquisizione di una partecipazione maggioritaria, di una società di diritto cinese, F. [REDACTED].

La proposta prevedeva, attraverso il programma di risanamento d'impresa e di ristrutturazione dei debiti descritto ed illustrato nel piano, la soddisfazione dei creditori nei seguenti termini: pagamento integrale delle spese di procedura, di tutti i crediti prededucibili e di tutti i creditori con privilegio generale, il pagamento non integrale del creditore munito di ipoteca sull'immobile di proprietà ex art. 160, secondo comma l.f., e il pagamento nella misura del 23% circa dei creditori chirografari; non era prevista formazione di classi.

Si prevedeva che l'attività di liquidazione dell'attivo sarebbe stata "presidiata", secondo la proposta, dal liquidatore della newco "S. [REDACTED] Assuntore Srl", interamente partecipata da S. [REDACTED] s.p.a., da costituirsi post omologa per intervenire come assuntore del concordato ai sensi dell' art. 160, primo comma lett. b) l.f.

Tra i beni oggetto di cessione risultava ricompreso l'immobile industriale sito in Ca. [REDACTED] (BO), stimato in €. 1.500.000 (dove è attualmente svolta l'attività del ramo industriale), considerato non funzionale all'esercizio dell'impresa, da liquidarsi nel termine massimo di tre anni dall'omologa.

Il piano di ristrutturazione del debito di S. [REDACTED] s.p.a. prevedeva che, alla data di presentazione della domanda di concordato, fosse attuata la separazione contabile del patrimonio S. [REDACTED] s.p.a. in due rami: a) il Ramo Concordato, includente tutte le attività destinate alla soddisfazione dei creditori pregressi (immobile di proprietà, beni inclusi nei Rami d'Azienda oggetto di cessione a

Nanosurfaces Industries s.r.l. e S. [REDACTED] Italia s.r.l., magazzino cedibile alle due società e a terzi, crediti commerciali verso clienti e verso la partecipata S. [REDACTED] (liquidità) e tutte le passività pregresse (ad eccezione di quelle incluse nel Ramo Continuità) e che, contestualmente alla segregazione contabile, fossero canalizzate su un apposito conto (il "conto procedura") anche le liquidità relative ai flussi messi a disposizione dei creditori pregressi e già incassate, relative nello specifico agli affitti attivi dei due rami d'azienda incassati da S. [REDACTED] Italia s.r.l. e da N. [REDACTED] s.r.l. a partire dal mese di maggio 2013 e fino all'ammissione; b) il Ramo Continuità, includente le attività (cespiti, magazzino, altre attività) e le passività (fondo TFR, anticipi ricevuti da clienti, altri debiti correnti) destinate al funzionamento di S. [REDACTED] s.p.a. successivamente all'omologa della proposta concordataria (stimata convenzionalmente nel Piano a giugno 2014).

Il piano prevedeva inoltre, post omologa, la sottoscrizione dell'aumento di capitale di S. [REDACTED] s.p.a. da parte di F. [REDACTED] per complessivi €. 3.000.000, di cui €. 1.000.000 destinati alla continuità e €. 2.000.000 destinati alla soddisfazione dei creditori pregressi, la cessione dei rami d'azienda a N. [REDACTED] s.r.l. e S. [REDACTED] Italia s.r.l. e il conferimento in una società di nuova costituzione (Newco del Ramo Concordato) dell'attivo costituito da immobile di proprietà, crediti verso N. [REDACTED] s.r.l. e S. [REDACTED] Italia s.r.l. per cessione dei rami, magazzino cedibile alle due società e a terzi, crediti commerciali verso clienti e verso S. [REDACTED] pregressi, liquidità conferite.

Si prevedeva che l'accollo del passivo da parte di Newco s.r.l. avesse carattere liberatorio, con conseguente esdebitazione di S. [REDACTED] s.p.a. per effetto dell'omologa e dell'assunzione, e che nel periodo intercorrente tra l'omologa della proposta concordataria e la fine del Piano (fine 2017) dovesse avere luogo la liquidazione da parte della Newco dell'attivo conferito e il pagamento da parte della Newco delle spese di procedura in prededuzione e dei creditori pregressi, con le seguenti modalità:

- creditori e spese di procedura in prededuzione entro 12 mesi dall'omologa (entro giugno 2015);
- creditore privilegiato BNL per la quota parte del mutuo ipotecario assistita da privilegio "speciale" ex art.160, secondo comma l.f., con pagamenti scadenzati come segue: il 25% dell'importo complessivo entro 12 mesi dall'omologa e cioè entro giugno 2015; il 75% dell'importo complessivo entro 24 mesi dall'omologa e cioè entro giugno 2016; il 100% dell'importo complessivo entro 36 mesi dall'omologa e cioè entro giugno 2017 (al riguardo si osserva che il piano di pagamento del creditore BNL per la quota parte del mutuo ipotecario assistita da "privilegio speciale" è stato allineato alla tempistica prevista per il pagamento dei creditori chirografari);

- creditori privilegiati in transazione fiscale e previdenziale secondo il piano di transazione;
- tutti gli altri creditori privilegiati entro 12 mesi dall'omologa (entro giugno 2015);
- creditori chirografari nella percentuale, non vincolante, del 23,1% entro 36 mesi dall'omologa (luglio 2015-giugno 2017), con pagamenti scadenzati come segue: il 25% dell'importo complessivo entro 12 mesi dall'omologa, il 75% dell'importo complessivo entro 24 mesi dall'omologa (entro giugno 2016), il 100% dell'importo complessivo entro 36 mesi dall'omologa (entro giugno 2017).

I numeri della proposta concordataria erano così riassumibili:

Flussi da N. [REDACTED] / C5	2.880
Flussi da S. [REDACTED] Italia Srl	2.170
Flussi da S. [REDACTED] SPA / F. [REDACTED]	2.000
Flussi da cessione Immobile	1.500
Flussi incasso Crediti commerciali	4.820
Flussi da incasso vendita magazzino	240
<b>TOTALE Flussi per Creditori</b>	<b>13.610</b>
Fondo rischi totale	-1500
<b>Risorse nette per Creditori</b>	<b>12.110</b>
Creditori in Prededuzione (100%)	-933
Creditori con Privilegio (100%)	-7.099
<b>Netto a disposizione Chirografari</b>	<b>4.078</b>
Totale Chirografari	17.788

Si prevedeva che, ai fini dell'operazione, venisse effettuata (successivamente all'omologa e prima del conferimento) apposita perizia per la stima dei valori di conferimento prevista dall'art. 2465 c.c. La società proponeva altresì di nominare un liquidatore giudiziale che, insieme al commissario della procedura, "si sarebbe dedicato al presidio dell'attività di liquidazione" dell'attivo conferito nella Newco e al pagamento dei debiti pregressi conferiti.

L'attività di commercializzazione sui mercati esteri sarebbe proseguita in capo a S. [redacted] s.p.a., con una struttura patrimoniale più solida ed equilibrata ed una struttura economica più efficiente e snella.

Il piano così sinteticamente descritto risultava diretto, ad avviso della proponente, ad evitare che il rischio d'impresa gravasse sui creditori pregressi, i quali sarebbero stati soddisfatti attraverso la liquidazione dei beni aziendali, in gran parte garantita dalle fidejussioni rilasciate dagli operatori terzi coinvolti nel progetto di risanamento.

In particolare, si metteva in risalto come i pagamenti per €. 2.880.000 di Nanosurfaces Industries fossero garantiti da una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da C. [redacted] per €. 2.280.000 al netto dei canoni di affitto in conto vendita già versati; come l'impegno di FITO ad acquisire il 75% del capitale di SAMO per €. 2.500.000 (di cui €. 2.000.000 per la procedura e €. 500.000 per la continuità) fosse garantito da una fideiussione bancaria di Bank of China - Filiale di Milano; come i pagamenti di S. [redacted] Italia s.r.l. per €. 2.200.000 fossero garantiti da una fideiussione bancaria per €. 150.000 (inizialmente sostituita, in attesa del rilascio della garanzia, da un assegno circolare di €. 150.000) e da un contratto di pegno sulle quote di S. [redacted] Italia s.r.l. costituita da quest'ultima a favore di S. [redacted] s.p.a.

In aggiunta, l'attuale legale rappresentate di SA [redacted] si obbligava a mettere a disposizione un fabbricato di proprietà di C. [redacted] s.r.l. (il cui capitale è posseduto al 100% dallo stesso [redacted]), stimato in €. 1.500.000 e gravato da un debito ipotecario residuo di €. 700.000, qualora il risultato economico del concordato non avesse consentito di raggiungere la percentuale minima del 15%.

Con decreto del 3 gennaio 2014 il Tribunale rilevava una serie di criticità di ordine prevalentemente giuridico nella complessa architettura della proposta e del piano concordatari, chiedendo chiarimenti.

Con memoria del 20 gennaio 2014 il debitore forniva i chiarimenti richiesti dal Tribunale, e il concordato veniva ammesso con decreto del 21 gennaio 2014; contestualmente, il Tribunale nominava Giudice delegato la dott.ssa Manuela Velotti, e Commissario Giudiziale il dott. Ma [redacted] veniva altresì disposta la convocazione dei creditori per l'adunanza del 21 maggio 2014.

Il decreto di ammissione veniva regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese.

Con decreto del Giudice delegato veniva nominato uno stimatore col compito di valutare i tre rami aziendali oggetto del piano concordatario.

Veniva altresì disposta la nomina di un coadiutore dell'Organo commissariale per l'analisi dei problemi di ordine giuridico.

Con "memoria integrativa" del 10 luglio 2014 (depositata l'11 luglio), il debitore forniva talune

precisazioni in ordine al piano concordatario, anche su sollecitazione del Commissario giudiziale.

In sintesi tali precisazioni interessavano:

- l'impegno del signor Riva, amministratore unico di S [REDACTED], a rimborsare il credito di S [REDACTED] verso la società C [REDACTED] s.r.l.;
- l'impegno del signor Riva, e degli altri soci di C [REDACTED] s.r.l., a liberare dai vincoli ipotecari attualmente iscritti i beni immobili della società, costituiti a garanzia dei creditori concordatari per l'eventualità in cui essi ricevano una aliquota del proprio credito inferiore al 15%;
- l'impegno di F [REDACTED] (ed anche di S [REDACTED], per il tempo successivo al conferimento dei suoi *assets* in Newco - Assuntore) ad acquistare l'immobile di C [REDACTED] alla fine del 2017, per il prezzo di 1,2 milioni, ove la liquidazione di Newco non riuscisse ad alienarlo prima di allora per un prezzo superiore;
- la precisazione del valore degli "strumentari" nell'ambito del contratto avente ad oggetto il ramo "commercio Italia", affittato a Samo Italia s.r.l.;
- la stipulazione di un piano di rientro dettagliato per il credito di S [REDACTED] vantato verso la società Samo Pd [REDACTED];
- l'impegno a costituire le quote della società Newco - Assuntore in un *trust* di scopo, nell'interesse dei creditori concordatari;
- la precisazione circa la insussistenza nel patrimonio di S [REDACTED] dei beni sui quali potrebbe in astratto sussistere una pretesa privilegiata, per IVA di rivalsa, secondo le indicazioni di Cass., n. 24970/2013;
- l'impegno di C5 a manlevare S [REDACTED] per i canoni di leasing scaduti dopo l'efficacia del contratto di affitto stipulato con N [REDACTED] e prima della pubblicazione della seconda domanda di concordato, limitatamente alla quota riconosciuta per titolo chirografario, e successivamente per l'intero;
- l'impegno di F [REDACTED] a sostenere la continuità di S [REDACTED], con l'immissione di ulteriori € 500.000,00, nonché l'impegno ancora di F [REDACTED] (nonché di S [REDACTED] in continuità, post concordato) ad acquistare l'azienda affittata a Samo Italia, in caso di inadempimento di quest'ultima, per l'importo massimo di € 700.000,00.

L'adunanza dei creditori veniva differita, su richiesta dapprima della ricorrente e poi del Commissario giudiziale, dapprima al 18 giugno 2014, quindi all'8 luglio, ed infine al 24 luglio 2014; ciò anche in ragione dell'interessamento manifestato per il ramo aziendale gestito in continuità da Samo da parte di un rilevante concorrente del settore e al conseguente avvio di un procedimento di *due diligence* concordato con Samo, interessamento poi venuto meno.

In data 14 luglio 2014 il Commissario Giudiziale depositava la sua relazione ex art. 172 l.f., ove veniva dato delle verifiche condotte sull'attivo, sul passivo della società, nonché sulla fattibilità economica e giuridica della proposta e del piano concordatari; il Commissario concludeva ritenendo probabile un livello di soddisfacimento dei creditori chirografari attestato nella misura del 20,65%.

Le operazioni di voto si concludevano col conseguimento di una maggioranza pari al 96,48% del ceto chirografario, considerato anche il voto favorevole espresso dall'Agenzia delle Entrate relativo al credito oggetto di falcidia, nell'ambito della accolta transazione fiscale ex art. 182-ter l.f.

Il Tribunale fissava dunque l'udienza per l'omologazione in camera di consiglio al 7 ottobre 2014.

La società debitrice si costituiva nel giudizio di omologa, iscrivendo a ruolo il procedimento, con comparsa del 23 settembre 2014.

Il Commissario giudiziale depositava il proprio motivato parere in data 26 settembre 2014, ove esprimeva un giudizio definitivamente positivo in ordine al piano concordatario, dando atto del sopravvenire di un accordo fra C■, S■ e F■, relativo all'adempimento del debito commerciale di SAMO verso N■, nonché della sopravvenuta rinuncia da parte di C■ a talune altre condizioni contenute nelle scritture che legano la stessa a SA■, tramite la sua partecipata Biomimetic.

Nei termini di legge non sopraggiungevano opposizioni all'omologazione.

All'udienza del 7 ottobre 2014 il Collegio ascoltava le parti intervenute, riservandosi di provvedere.

\*\*\*

Ritiene il tribunale che, come ampiamente illustrato dal commissario giudiziale nelle varie relazioni agli atti, la proposta di concordato in esame sia meritevole di accoglimento.

Sotto il profilo della regolarità formale si rileva infatti che la società istante ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l.f. ed ha depositato nel termine previsto la somma indicata dal tribunale per spese di procedura.

La proposta è stata inoltre ritualmente approvata a norma dell'art. 177 l.f., riportando il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; in particolare, successivamente all'adunanza dei creditori è giunta l'accettazione della proposta di transazione Fiscale ex art. 182-ter l.f. da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale dell'Emilia Romagna, la quale ha altresì espresso voto favorevole alla proposta concordataria limitatamente alla porzione di credito erariale falcidiata e pari a Euro 560.200,60, sicché, alla chiusura delle operazioni di voto il 18.8.2014, su un totale di crediti ammessi al voto pari a €18.579.855,18, sono stati espressi voti favorevoli (anche tacitamente) per €. 17.926.614,72, pari al 96,48% (maggioranza necessaria per l'approvazione: € 9.289.927,60).

Nel merito, va preliminarmente evidenziato come l'attuale assetto normativo privilegi il profilo negoziale del concordato, ossia l'accettazione della proposta avanzata dal debitore da parte del ceto creditorio, essendo venute meno alcune delle condizioni sostanziali (vedasi la meritevolezza

dell'imprenditore ed il rispetto di una percentuale minima di soddisfazione per il ceto chirografario), il cui controllo era in passato era devoluto al tribunale.

Deve tuttavia ritenersi che il sindacato dell'organo giurisdizionale in sede di omologazione vada esteso alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, come si desume dall'art. 173, ult. co. l.f., applicabile a qualsiasi fase della procedura, e che pertanto l'esame del tribunale debba avere ad oggetto, oltre che la regolarità formale della procedura, anche la fattibilità del piano, da intendersi quale probabile realizzabilità dello stesso nei termini prospettati nella domanda.

Secondo il principio di recente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1521/2013, il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Nel caso di specie, deve essere sostanzialmente richiamato in questa fase il giudizio positivo in tema di fattibilità già espresso in sede di ammissione alla procedura di concordato, anche alla luce dei miglioramenti e delle integrazioni della domanda di concordato, ed in particolare dei maggiori impegni assunti dagli investitori F. [redacted] e C. [redacted], e dalla rinuncia a condizioni sospensive originariamente previste nei contratti di investimento, impegni in gran parte garantiti da fidejussioni bancarie.

Alla luce delle accurate verifiche eseguite dal Commissario giudiziale, le stime dell'attivo e del passivo concordatario consentono di ritenere che il concordato proposto sia in grado di soddisfare integralmente i crediti prededucibili e privilegiati (ad eccezione del creditore ipotecario, dei crediti dei fornitori per IVA di rivalsa, per i quali è stata allegata apposta relazione ex art. 160, n. 2 l.f., e dei crediti tributari, oggetto di una proposta di transazione fiscale) nel termine annuale di cui all'art. 186-bis l.f., nonché di giungere nell'arco triennale (o di poco superiore) previsto a ripartire a beneficio dei creditori chirografari somme corrispondenti al 20,65% circa dei crediti vantati dai medesimi.

Tale percentuale di soddisfacimento non risulta tuttavia garantita, trattandosi di proposta di cessione dei beni ai creditori, sia pure in forma assai articolata, fondata sulla tripartizione in tre rami aziendali e sull'impegno assunto all'aumento di capitale di S. [redacted] ad opera della società cinese B. [redacted] F. [redacted] che dovrebbe consentire a Samo di proseguire l'attività a seguito dell'omologazione e dell'aumento di capitale, liberata anche dei debiti pregressi.

Il soddisfacimento dei creditori nella misura concordataria è demandata alla costituenda Newco – Assuntore, che assumerà appunto la veste di assuntore, con conferimento delle relative quote in un *trust* di scopo, nell'interesse dei creditori concordatari sotto il controllo del nominando *trustee* e del Guardiano del *trust*.

Trattandosi di concordato che prevede la cessione di beni nella titolarità del debitore come



semplici momenti attuativi del piano in continuità aziendale (così per i rami aziendali destinati ad essere alienati alle società affittuarie N e S Italia in esecuzione di impegni già assunti), laddove tutti i residui clementi dell'attivo, con l'esclusione di quanto necessario alla prosecuzione dell'impresa esercitata da S in continuità "diretta", saranno conferiti nella costituenda Newco - Assuntore, non deve essere nominato ai sensi dell'art. 182, I comma, un liquidatore giudiziale, così come non occorre disporre per la nomina del comitato dei creditori.

Va sottolineato che la società debitrice ha ritenuto, nel ricorso, così come nelle successive memorie integrative e da ultimo nell'udienza ex art. 180 l.f., di conferire al Tribunale ampia libertà e discrezionalità nella determinazione ex art. 185 c.p.c. delle forme di esecuzione, ritenute più idonee ad assicurare la tutela dei creditori concorsuali.

Circa la nomina del *trustee* e del *guardian*, del resto, il debitore ha altresì mostrato di voler recepire, nella memoria integrativa del 10 luglio 2014, le indicazioni contenute nell'allegato parere legale (doc. 6), ove si formula una precisa indicazione affinché il primo soggetto sia scelto fra persone che godano della fiducia della procedura, laddove il *guardian* coincida con la persona del Commissario giudiziale.

Di conseguenza, va disposto che il Commissario giudiziale, d'intesa col Giudice delegato, individui persona di sua fiducia che sarà poi chiamato dall'amministratore della Società debitrice a ricoprire il ruolo di *trustee*, così come il ruolo del Guardiano sarà rivestito dallo stesso Commissario.

Va altresì disposto che il commissario giudiziale sorvegli in generale l'adempimento del concordato, sino all'avvenuto conferimento delle attività residue di cui sopra in Newco - Assuntore, e successivamente nella veste di Guardiano del *Trust* di cui sopra, secondo le modalità stabilite dal decreto di omologazione, e riferisca, inoltre, su ogni circostanza meritevole di segnalazione ai sensi dell'art. 185 l.f.

Va disposta la pubblicità del presente provvedimento nelle forme di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e seguenti l.f.,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da S s.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ( ), con sede legale in (BO),

NOMINA

giudice delegato la dott. Manuela Velotti;

ORDINA

l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione;

DISPONE

il rilascio di copia urgente del presente provvedimento al commissario giudiziale e all'amministratore della società debitrice, affinché possa dar corso agli adempimenti della

procedura.

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 l.f.


Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore e al commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2014

Il Giudice relatore  
dott. Manuela Velotti



Il Presidente  
dott. Pasquale Liccardo



Depositato in Cancelleria  
14 OTT, 2014

IL CANCELLIERE

Il Cancelliere  
Dot. ssa Daniela Anconetani

IL CASO.it